

Scheda 1 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C-375/14 - ex art. 267 del TFUE****"Artt. 49 TFUE e 56 TFUE – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Giochi d'azzardo"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Tribunale di Frosinone chiede alla Corte UE di interpretare le libertà di "prestazione dei servizi" e di "stabilimento di impresa" in tutta l'Unione europea (artt. 49 e 56 TFUE), per le quali è fatto divieto, ad ogni Stato dell'Unione, di riservare, agli operatori di altri Stati UE che vogliano esercitare un'attività economica sul suo territorio, un trattamento peggiorativo rispetto a quello applicato agli operatori interni che versino nelle stesse condizioni. Ora: premesso che l'attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, in Italia, può essere esercitata solo da quanti siano muniti di apposita "concessione" amministrativa, si è chiesto alla Corte UE se pregiudichino le imprese di altri Stati UE rispetto a quelle italiane e, quindi, se ledano le sopra nominate libertà economiche, le norme nazionali di seguito indicate. Si tratta dell'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011 e dell'art. 25 dello "Schema di Convenzione" applicato sia agli aggiudicatari delle concessioni messe a concorso nel 2012 (ex art. 10 del D. L. 02/03/12, n. 16), sia agli aggiudicatari delle concessioni precedenti, c.d. "storiche". Tali concessionari "storici", per lo più di nazionalità italiana, sono titolari di concessioni della durata dai nove ai dodici anni, laddove le concessioni attribuite nel 2012 (aperte anche ai "transfrontalieri"), hanno effetto per non più di quaranta mesi. Tutte quante le citate concessioni, ad ogni modo, sia quelle "storiche" che quelle assegnate nel 2012, cessano con il compiersi dei predetti 40 mesi. Il predetto art. 25, dunque, consente all'Amministrazione concedente di ordinare all'impresa concessionaria – ove la concessione si estingua per un qualsiasi motivo - di cederle "gratuitamente" l'uso dei beni costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco, per un periodo da determinarsi dalla medesima Amministrazione. Tale normativa, per la Corte UE, effettivamente lede gli artt. 49 e 56 TFUE, ponendo i concessionari del 2012 (vedi sopra), compresi i "transfrontalieri", in svantaggio rispetto ai concessionari "storici", per lo più italiani. Questi ultimi, infatti, come titolari di concessioni molto più lunghe di quelle iniziate nel 2012, hanno potuto più largamente ammortizzare gli investimenti eseguiti, tramite gli utili derivanti dalla concessione stessa. Pertanto, hanno potuto più efficacemente riequilibrare il danno eventualmente derivante dalla cessione gratuita dei propri beni. Tuttavia, la Corte precisa che le "libertà", di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, possono essere legittimamente disattivate quando ciò sia necessario alla tutela di "ragioni imperative di ordine generale". Fra queste, rientra anche lo scopo, perseguito dalla normativa in esame, che è quello di garantire, con l'immediato subentro dell'Amministrazione nella gestione delle scommesse non appena il concessionario perda il suo diritto, che nelle more della riaggiudicazione delle concessioni non si rafforzi il mercato della raccolta illegale delle scommesse stesse, gestito dalla criminalità organizzata. Ciò, sempre che l'obiettivo di combattere le infiltrazioni criminali nel campo delle scommesse sia perseguito in modo sistematico e coerente dal legislatore italiano, poiché, in caso contrario, l'obbligo di cessione gratuita dei beni aziendali, di cui si discute, di nuovo confliggerebbe con i già citati articoli TFUE.

Stato della Procedura

In data 28 gennaio 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio C- 375/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari rilevanti per il pubblico bilancio.

Scheda 2 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n.ri da C- 210/14 a C-214/14 - ex art. 267 del TFUE****"Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte - Questioni pregiudiziali identiche"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

La Corte di Cassazione ha chiesto alla Corte UE di interpretare i principi della "libertà di stabilimento delle imprese" e della "libera prestazione dei servizi" in tutta l'area dell'Unione (artt. 49 TFUE e 56 TFUE), in base ai quali è vietato, ad ogni Stato UE, di applicare agli operatori di altri Stati UE che vogliano gestire un'attività economica nel primo Stato, un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli operatori interni del medesimo Stato, i quali versino in condizioni oggettivamente comparabili. Ora: il "servizio" consistente nella raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi – il quale viene esercitato, in Italia, solo da quanti siano muniti di apposita "concessione" amministrativa – è disciplinato, tra l'altro, dalle norme di cui all'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011, nonché da quelle di cui all'art. 25 dello "Schema di Convenzione" applicato sia agli aggiudicatari delle concessioni messe a concorso nel 2012 (ex art. 10 del D. L. 02/03/12, n. 16), sia agli aggiudicatari delle concessioni precedenti (c.d. "storiche"). In breve: tali concessionari "storici", per lo più cittadini italiani, sono titolari di "concessioni" della durata dai nove ai dodici anni. Le concessioni attribuite nel 2012 (aperte anche ai "transfrontalieri"), per converso hanno effetto per non più di quaranta mesi. Tutte quante le citate concessioni, ad ogni modo, sia quelle "storiche" che quelle del 2012, esauriscono i loro effetti con il compiersi dei predetti 40 mesi stabiliti per i nuovi concessionari. Il predetto art. 25 dello "Schema di Convenzione", dunque, consente all'Amministrazione concedente di ordinare ai predetti concessionari, "storici" o del 2012 - quando la concessione si estingue per un qualsiasi motivo - di cederle "gratuitamente" l'uso dei beni costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco, per un periodo determinato dalla stessa Amministrazione. La Corte UE, pronunciandosi con un'"ordinanza" – come vuole l'art. 99 del suo Regolamento di procedura, allorché una questione sia già stata affrontata nell'ambito di una consolidata giurisprudenza della Corte stessa – ha dichiarato che tale normativa lede, in effetti, gli artt. 49 e 56 TFUE, in quanto penalizza i concessionari del 2012 (vedi sopra), tra cui i "transfrontalieri", rispetto a quelli "storici" che sono per lo più italiani. Questi ultimi, infatti, al momento dell'eventuale ordine di cessione gratuita dell'uso dei loro beni aziendali, avrebbero goduto, rispetto agli altri, di una durata della concessione ben più lunga e, quindi, maggiormente idonea a consentire loro di ammortizzare, con gli utili della gestione, gli investimenti eseguiti. Tali concessionari storici, quindi, compenserebbero più largamente, rispetto a quelli del 2012, il pregiudizio derivante dalla cessione gratuita dei propri beni a seguito dell'estinzione del loro diritto. Tuttavia, la Corte aggiunge che la lesione inflitta, ai suddetti principi di libertà, dal sopra descritto art. 25, è "giustificata" dall'esigenza sociale di ordine superiore di garantire – con l'immediato subentro dell'Amministrazione nella gestione delle concessioni appena estintesi – che nelle more dell'indizione e celebrazione di una nuova gara, per la riassegnazione delle concessioni stesse venute meno, l'attività di raccolta delle scommesse non divenga appannaggio della criminalità organizzata.

Stato della Procedura

Il 7/04/2016 la Corte UE ha deciso, con ordinanza, i rinvii pregiudiziali riuniti in oggetto (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n.ri da C- 433/14 a C- 437/14, C- 462/14, C- 467/14, C- 474/14 e C-534/14**

- ex art. 267 del TFUE

“Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Il Tribunale di Bari ha chiesto alla Corte UE di interpretare gli artt. 49 (“libertà di stabilimento”) e 56 (“libera prestazione dei servizi”) del Trattato TFUE, i quali – obbligando, in generale, ogni Stato UE a trattare le imprese, provenienti nel loro territorio da altri Stati UE, su un “piede di parità” con quelle “nazionali” – comportano, riferiti alle “concessioni” rilasciate dalle pubbliche Amministrazioni ad un operatore economico, che quest’ultimo sia scelto, di regola, tramite “pubblica gara”. La stessa, infatti, aprendosi alla partecipazione di tutti gli operatori “nazionali” e “transfrontalieri” interessati, e non solo di quelli scelti dall’Amministrazione, realizza appieno la suddetta esigenza di uguaglianza. D’altra parte, anche una gara pubblica può essere contraria ai suddetti articoli TFUE, laddove venga strutturata, nel caso concreto, in modo da pregiudicare l’esigenza di uguaglianza tra gli operatori interni e quelli di altri Stati UE: tale è stata considerata, ad esempio, la pubblica gara del 2002 per l’affidamento delle concessioni del servizio di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, in quanto – imponendo alle imprese transfrontaliere o italiane, che risultassero aggiudicatrici delle concessioni, di ubicare le proprie agenzie a non meno di una certa distanza da quelle delle concessionarie preesistenti, prevalentemente italiane - ha riservato a queste ultime un trattamento di favore. Quindi, la Corte UE aveva dichiarato che lo Stato italiano dovesse ricorrere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento di concessioni ulteriori, la quale, finalmente, riequilibrasse la posizione dei candidati transfrontalieri rispetto a quella dei concessionari “storici” italiani. Ora, l’art. 10 del D. L. 223/2006 poneva in gara, nel 2006, n. 2000 “concessioni” relative al servizio suindicato, di durata non superiore a 40 mesi (quindi notevolmente inferiore a quella, dai 9 ai 12 anni, delle concessioni già in essere), onde facilitare, con il riallineamento della scadenza delle nuove concessioni a quella delle “vecchie”, un successivo riordino normativo della materia relativa alle scommesse. Quindi, è stato chiesto alla Corte UE, nei rinvii di cui è causa, se, essendo le nuove concessioni molto più brevi delle “vecchie”, prevalentemente intestate ad operatori italiani, questi ultimi sarebbero stati per l’ennesima volta privilegiati rispetto ai transfrontalieri, con conseguente lesione dei già citati artt. 49 e 56 TFUE. La Corte UE – che si è espressa al riguardo con un’ordinanza, come impone l’art. 99 del suo Regolamento di procedura, quando una questione è già stata affrontata da una consolidata giurisprudenza della stessa Corte - ha ritenuto la gara in oggetto conforme ai succitati articoli TFUE. Infatti, la Corte ha precisato che anche le “libertà” sancite dai Trattati UE possono essere sacrificate, in vista della tutela di imperative ragioni di ordine sociale. Nel novero di queste ultime figura l’esigenza di “riallineare” le concessioni vecchie e nuove (il che implica necessariamente che le nuove concessioni siano più brevi di quelle precedenti), onde procedere ad un generale riassetto della materia delle scommesse pubbliche.

Stato della Procedura

Il 7/04/2016 la Corte UE ha deciso, con ordinanza, i rinvii pregiudiziali in oggetto (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 4 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvii pregiudiziali n. ri C- 504/15 e C-8/16 - ex art. 267 del TFUE****"Articolo 99 del Regolamento di procedura della Corte – Questioni pregiudiziali identiche"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Il Tribunale di Frosinone chiede alla Corte UE di interpretare le libertà di "prestazione dei servizi" e di "stabilimento di impresa" in tutta l'Unione europea (artt. 49 e 56 TFUE), per le quali è vietato, ad ogni Stato dell'Unione, di riservare, agli operatori di altri Stati UE che vogliano esercitare un'attività economica sul suo territorio, un trattamento deteriore rispetto a quello applicato agli operatori interni che si trovino nelle stesse condizioni. Ora: premesso che l'attività di raccolta delle scommesse su eventi, in Italia, può essere esercitata solo in forza di apposita "concessione" amministrativa, si è chiesto alla Corte UE se pregiudichino le imprese di altri Stati UE rispetto a quelle italiane e, quindi, se ledano le sopra nominate libertà economiche, le norme di cui all'art. 1, co. 78, lett. b), n. 26, della Legge di Stabilità 2011 e di cui all'art. 25 dello "Schema di Convenzione" applicato sia agli aggiudicatari delle concessioni messe a concorso nel 2012 (ex art. 10 del D. L. 02/03/12, n. 16), sia agli aggiudicatari delle concessioni precedenti, dette "storiche". Tali concessionari "storici", per lo più cittadini italiani, sono titolari di concessioni della durata dai nove ai dodici anni, ove le concessioni attribuite nel 2012 (aperte anche ai "transfrontalieri") hanno effetto solo per quaranta mesi. Tutte quante le citate concessioni, sia quelle "storiche" che quelle assegnate nel 2012, cessano con il compiersi dei predetti 40 mesi. Detto art. 25, dunque, consente all'Amministrazione concedente di ordinare all'impresa concessionaria – ove la concessione si estingua per un qualsiasi motivo - di cederle "gratuitamente" l'uso dei beni costituenti la rete di gestione e di raccolta del gioco, per un periodo da determinarsi dalla medesima Amministrazione. La Corte UE – che si è espressa con "ordinanza", come vuole il suo Regolamento di procedura, ove la questione posta sia già stata ampiamente valutata dalla pregressa giurisprudenza della Corte stessa – ritiene tale normativa lesiva degli artt. 49 e 56 TFUE, in quanto pone i concessionari del 2012 (vedi sopra), compresi i "transfrontalieri", in svantaggio rispetto ai concessionari "storici", per lo più italiani. Questi ultimi, infatti, come titolari di concessioni molto più lunghe di quelle iniziate nel 2012, hanno potuto più largamente ammortizzare, tramite gli utili derivanti dalla concessione stessa, gli investimenti eseguiti. Pertanto, potrebbero più efficacemente riequilibrare il danno derivante dalla cessione gratuita dei propri beni. Tuttavia, la Corte sottolinea che le "libertà" di cui agli artt. 49 e 56 TFUE possono essere legittimamente disattivate, quando ciò si imponga a tutela di "ragioni imperative di ordine generale". Nel novero di queste, rientra anche lo scopo, sotteso alla normativa italiana in esame, di garantire, con l'immediato subentro dell'Amministrazione nella gestione delle scommesse non appena la concessione si estingua, che nelle more della riaggiudicazione delle concessioni non si rafforzi il mercato delle raccolta illegale delle scommesse stesse, gestito dalla criminalità organizzata. Ciò, sempre che la lotta alle infiltrazioni criminali, nel campo delle scommesse, sia perseguita in modo sistematico dal legislatore italiano, poiché, altrimenti, il già citato art. 25 confliggerebbe di nuovo con i predetti artt. 49 e 56 del TFUE.

Stato della Procedura**Il 28/01/2016 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali riuniti in oggetto (art. 267 TFUE)****Impatto finanziario nel breve/medio periodo****La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.**

Scheda 5 — Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 572/14 - ex art. 267 del TFUE****"Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice austriaco ha chiesto alla Corte UE di interpretare l'art. 5, punto 3, del Reg.to n. 44/2001/CE, nonché l'art. 5, par. 2, lett. b) della Dir.va 2001/29/CE. Il succitato Regolamento indica, tra l'altro - in presenza di fatti intersecanti ordinamenti di diversi Stati della UE - come individuare, tra tali Stati, quello i cui giudici risultino competenti a giudicare in ordine ai fatti medesimi. Al riguardo, l'art. 5 di esso Regolamento dispone che - quando la situazione su cui verte il giudizio è relativa ad un "illecito civile" - la competenza spetti ai giudici dello Stato UE in cui si è realizzato o si realizzerebbe l'"evento dannoso" conseguente al medesimo illecito. La già indicata Dir. 2001/29/CE, invece, attinente al "diritto di autore" nella "società dell'informazione", stabilisce, all'art. 2, che il diritto a consentire, o a vietare, la "riproduzione" dell'"opera artistica o dell'ingegno", spetti esclusivamente ad un limitato novero di soggetti (fra cui il titolare del "diritto d'autore" sulla stessa opera). Tuttavia, l'art. 5 della medesima Dir. 2001/29/CE, al par. 2, permette a ciascuno Stato UE di introdurre una normativa interna la quale ammetta che, anche senza il consenso dei soggetti sopra indicati, una persona fisica possa riprodurre le opere in questione, ove agisca per scopi del tutto privati e non commerciali e corrisponda ai predetti soggetti un "equo compenso". Il legislatore austriaco ha attuato la disciplina suddescritta, ammettendo che dei "terzi", diversi dai soggetti predetti, possano riprodurre opere artistiche su cassette "vergini", per fini puramente privati e non lucrativi. Ovviamente, la medesima disciplina ha riconosciuto ai soggetti sopra indicati, che per regola generale sarebbero gli unici a poter disporre della riproduzione delle opere stesse (come il titolare del diritto d'autore), l'"equo compenso" di cui allo stesso art. 5, par. 2, ponendolo tuttavia a carico non degli autori materiali delle riproduzioni suddette, ma in capo a quanti hanno, per primi, immesso in commercio i supporti di registrazione (cioè le cassette), rendendo possibili, in tal modo, le riproduzioni in questione. Scelta, questa, definita dalla Corte UE, nella presente sentenza, conforme al predetto art. 5, par. 2, della Dir. 2001/29/CE: lo stesso, infatti, pur attribuendo detto compenso ai soggetti di cui sopra, non ha identificato chi dovrebbe sopportare un tale esborso. Inoltre, l'evidente difficoltà di identificare tutti gli utilizzatori di cassette, i quali eseguano le riproduzioni "private" di cui è causa, renderebbe estremamente difficoltoso imporre loro di pagare il compenso in esame. Il caso: una società con sede in Lussemburgo ed in Germania, che risultava avere commercializzato per prima delle "cassette vergini" sul mercato nazionale austriaco, si rifiutava di pagare ad una società, con sede in Austria e specializzata nella gestione dei diritti di autore per conto dei loro titolari, l'"equo compenso" in questione. Tale rifiuto costituisce, per la Corte UE, un "evento dannoso", il quale, conseguendo al mancato adempimento di un obbligo non sorgente da contratto (perché è la legge che impone direttamente di pagare l'"equo compenso"), deriva da un "illecito civile". Essendosi poi, tale "evento dannoso", prodotto in Austria, sulle vertenze ad esso inerenti sarebbero competenti i giudici austriaci, come dal detto art. 5, punto 3, Reg. n. 44/2001/CE.

Stato della Procedura

Il 21 aprile 2016 la Corte di Giustizia ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 572/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 6 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Rinvio pregiudiziale n. C- 547/14 - ex art. 267 del TFUE****“Riavvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2014/40/UE – Artt. 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico****Violazione**

Un giudice del Regno Unito ha chiesto alla Corte UE di interpretare varie norme della Direttiva 2014/40/UE, giudicando, quindi, della loro “validità”, intesa come conformità al disposto di cui all’art. 114 del Trattato TFUE. La già citata Direttiva è stata adottata dal Parlamento e dal Consiglio UE onde “riavvicinare”, tramite le norme comuni in essa contenute, la legislazione dei vari Stati dell’Unione in tema di commercio dei prodotti del tabacco. Ora, il già citato art. 114 del TFUE stabilisce, al par. 1, che il Consiglio ed il Parlamento UE, insieme, stabiliscano una disciplina volta a “riavvicinare” le normative nazionali dei singoli Stati unionali, quando la differenza fra queste ultime ostacoli il funzionamento del c.d. “mercato interno”, che è il mercato dell’intera area UE. La tenuta di tale mercato interno viene, in effetti, pregiudicata quando la difformità delle legislazioni nazionali comprometta la libera circolazione dei lavoratori, delle persone, dei beni e dei servizi in tutta l’area UE. Con tali norme di “riavvicinamento”, pertanto, si stabiliscono le caratteristiche che i beni e i servizi debbono rivestire per essere commercializzabili in ciascuno Stato UE (e quindi in tutta la UE), in modo da evitare che, in ragione della fissazione di standards diversi da parte dei legislatori nazionali, un prodotto/servizio commerciabile in uno Stato UE non risulti tale in un altro. Per lo stesso art. 114 TFUE, poi, tale normativa UE di “riavvicinamento” deve, comunque, garantire un “elevato” livello di tutela della “salute pubblica”. Si ritiene, infine, che il “riavvicinamento” delle normative nazionali possa avvenire anche gradatamente, ammettendosi che le stesse, stanti determinate circostanze, conservino per un certo tempo la loro eterogeneità. La Corte UE ha quindi stabilito che è conforme, al suindicato art. 114 TFUE (ed è quindi “valido”), l’art. 24, par. 2, di essa Dir. 2014/40, che consente ai legislatori dei singoli Stati UE di prevedere standards, circa il confezionamento dei prodotti del tabacco, ulteriori e più restrittivi di quelli istituiti dalla stessa Direttiva. Infatti, la Corte ha chiarito che: 1) detto art. 24, par. 2, consente al legislatore nazionale di intervenire solo sui profili del “confezionamento” non disciplinati dalla Direttiva stessa (altrimenti essa sarebbe contraddittoria); 2) in secondo luogo, l’esistenza di normative nazionali difformi (le quali, pur afferendo ad aspetti non trattati dalla Dir. 2014/40, potrebbero tuttavia spezzare l’unità del mercato interno) è comunque ammessa dallo stesso art. 114 TFUE, in quanto il “riavvicinamento” delle stesse normative può svolgersi non in una sola volta ma a tappe (sopra). La Corte UE ha, poi, ritenuto conforme al succitato art. 114 TFUE anche il par. 3 di detto art. 24, che consente ai legislatori degli Stati UE di vietare che, nei rispettivi mercati nazionali, siano commercializzati prodotti del tabacco pur conformi alle prescrizioni della stessa Direttiva, quando essi siano ritenuti, da tali legislatori, dannosi per la salute dei consumatori. Infatti, la Corte UE precisa che: 1) la Dir. 2014/40 non intende intervenire in materia di liceità dei prodotti del tabacco in quanto tali; 2) l’istanza della tutela della salute pubblica, per la sua pregnanza, rileva anche per la Direttiva medesima (vedi sopra), potendo quindi giustificare misure nazionali tanto drastiche.

Stato della Procedura

Il 4 maggio 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C-547/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Trasporti

RINVII PREGIUDIZIALI TRASPORTI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 C- 287/14	Trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006 – Responsabilità del conducente per le infrazioni all’obbligo di utilizzazione di un tachigrafo	sentenza	No
Scheda 2 C- 255/15	Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. f) e art. 10, par. 2 – Rimborso parziale del prezzo del biglietto in caso di sistemazione del passeggero in una classe inferiore su un volo – Nozioni di “biglietto” e di “prezzo del biglietto” – Calcolo del rimborso dovuto al passeggero	sentenza	No

Scheda 1 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C- 287/14 - ex art. 267 del TFUE****"Trasporti su strada – Regolamento (CE) n. 561/2006"****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice ungherese chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 10, paragrafo 3, del Regolamento n. 561/2006/CE, il quale definisce norme di sicurezza sociale in materia di "trasporti su strada". I Considerando 17, 21 e 31 del suddetto Regolamento indicano come opportuno, tra l'altro, che gli Stati UE, nella messa a punto delle normative nazionali di esecuzione del Regolamento stesso, scelgano soluzioni comuni per quanto attiene la responsabilità sia delle imprese di trasporto che dei "conducenti" impiegati presso esse imprese, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal Regolamento medesimo. Si aggiunge, poi, che la responsabilità di tali soggetti, in conseguenza della lesione degli obblighi previsti dal Regolamento in discussione, può essere stigmatizzata, dagli Stati suddetti, mediante sanzioni di tipo "penale", o "civile", o "amministrativo". Per quanto riguarda gli obblighi istituiti a carico dei "conducenti" in particolare, il Reg. 561/2006, di cui si tratta, prevede quello relativo al possesso di dischi tachigrafici e altri strumenti di controllo che consentano la verifica, da parte delle Autorità all'uopo competenti, del rispetto dei periodi di guida e di riposo definiti dal Regolamento medesimo. Quanto all'art. 10, par. 3 dello stesso Regolamento – contenente le disposizioni di cui si è chiesta l'interpretazione – lo stesso prevede che, in relazione alle infrazioni al Regolamento commesse dai conducenti impiegati presso imprese di trasporto, queste ultime sono astrette a relativa responsabilità, pur quando l'infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato UE o di uno stato esterno alla UE. L'art. 19 del Reg. 561/2006, poi, stabilisce che uno Stato UE può autorizzare le proprie Autorità ad infliggere una sanzione, per la violazione a norme del Regolamento stesso, sia a un'impresa sia a un "conducente", a quest'ultimo in alternativa o in aggiunta alla responsabilità dell'impresa medesima. Nella fattispecie, un giudice ungherese ha chiesto alla Corte UE se il sopra riportato art. 10, par. 3, del Reg. 561/2006/CE debba essere interpretato nel senso di vietare, ad una normativa nazionale di uno Stato UE, di prevedere che per le violazioni al Regolamento stesso, compiute da un conducente, debba rispondere il medesimo cumulativamente con l'impresa presso la quale esso conducente è impiegato, ovvero in sostituzione ad essa. La Corte UE, al riguardo, ha chiarito che il disposto del Reg. 561/2006/CE non solo non esclude la responsabilità del "conducente", ma anzi indica in più punti la possibilità di istituire, per i legislatori nazionali, una responsabilità siffatta (vedi i sopra menzionati Considerando dello stesso Regolamento, nonché l'art. 19 di esso). Inoltre, la Corte sottolinea come la previsione di una responsabilità del "conducente" (aggiuntiva o sostitutiva rispetto a quella dell'impresa da cui lo stesso dipende) si renda sostanzialmente necessaria, onde stimolare sufficientemente il conducente medesimo a rispettare gli obblighi che il Regolamento in questione pone a suo carico, segnatamente per quanto attiene la regolare e corretta tenuta dei dischi tachigrafici e di altri strumenti i quali consentono il controllo dell'osservanza dei periodi di riposo e di guida.

Stato della Procedura

Il 9 giugno 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 287/14 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Scheda 2 – Trasporti**Rinvio pregiudiziale n. C- 255/15 - ex art. 267 del TFUE****“Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Art. 2, lett. f) e art. 10, par. 2”****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**Violazione**

Un giudice tedesco chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 2, lett. f), nonché l'art. 10, par. 2, del Regolamento (CE) n. 261/2004, sulla tutela dei passeggeri di voli aerei in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo stesso. Il succitato art. 2 definisce il biglietto aereo come il documento, in corso di validità, dante diritto ad un servizio di “trasporto”. Il già citato art. 10 del medesimo Reg. 261/2004 prevede che, qualora un vettore aereo sistemi un passeggero in una “classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato”, lo stesso vettore debba “rimborsare” il passeggero in questione corrispondendogli una percentuale del “prezzo del biglietto”. Essa percentuale varia in ragione della lunghezza della tratta aerea in considerazione. Il caso di specie: un passeggero aveva acquistato, presso la compagnia Emirates, un biglietto unitario relativo ad una serie di voli (da Dusseldorf a Dubai, quindi da Dubai a Tokio, in seguito da Singapore a Dubai e, infine, da Dubai a Francoforte). Circa i voli tra Dusseldorf, Dubai e Tokio, il passeggero aveva pagato un prezzo che gli consentiva di viaggiare in “prima classe”, mentre, per i voli tra Singapore, Dubai e Francoforte, avrebbe dovuto viaggiare sulla più economica “Business class”. Si precisa che, sul biglietto, veniva indicato il prezzo corrispondente alla somma complessiva dei voli sopra indicati, ma non venivano indicati i prezzi distinti delle singole tratte. Ora, nel tratto di volo tra Dusseldorf e Dubai, ove avrebbe dovuto viaggiare in prima classe, il passeggero in questione subiva invece un c.d. “downgrading”, venendo di fatto sistemato nella classe inferiore “Business”. Si è chiesto pertanto alla Corte UE se, in virtù del predetto art. 10, il rimborso cui aveva diritto il passeggero avrebbe dovuto essere calcolato applicando la debita percentuale – fra quelle previste dall'articolo stesso – sul prezzo complessivo indicato sul biglietto, o solo sulla parte di prezzo specificatamente inerente al segmento di volo interessato dal declassamento. Al riguardo, la Corte UE ha precisato che il rimborso, di cui al predetto art. 10, deve fare riferimento al prezzo del “biglietto”, il quale è, per il succitato art. 2 dello stesso Regolamento, un documento dante diritto ad un “trasporto”. Quest'ultimo può comporsi di un “volo” solo o di più “voli”. Il “volo” è, precisamente, un'unità del servizio di trasporto. Quindi il biglietto attribuisce il diritto ad un “volo” o a diversi “voli”. Ne deriva che il prezzo del biglietto, quand'anche indicato complessivamente per più voli, deve essere scomposto in rapporto a ciascun volo coperto dal biglietto stesso; qualora, poi, sul biglietto medesimo non venga indicata partitamente la parte di prezzo riferibile al volo specifico, tale parte dovrà essere individuata in misura corrispondente al quoziente della distanza del volo in questione e della distanza totale del trasporto cui il passeggero ha diritto. Sottolinea la Corte, inoltre, che tale soluzione è quella più conforme alla ratio delle disposizioni di cui all'art. 10, che è quella di offrire al passeggero, mediante il rimborso in oggetto, un ristoro per il disagio dovuto al declassamento: pertanto, un tale rimborso non sarebbe giustificato in ordine ai segmenti di volo non interessati dal downgrading, per i quali non sussisterebbe un disagio da risarcire.

Stato della Procedura

Il 22 giugno 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 255/15 (art. 267 TFUE)

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Stampa eseguita da: Centro Stampa XX Settembre
e-mail: rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@mef.gov.it
RGS - I.G.I.C.S. - Ufficio VIII



Ministro dell'Economia e delle Finanze

di concerto con il

Ministro per gli Affari Europei

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO
E ALLA CORTE DEI CONTI**

(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)

**IMPATTO FINANZIARIO
DEL
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

ANNO 2016 – II SEMESTRE

PAGINA BIANCA

INDICE

Premessa.....	7
---------------	---

PARTE I**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi**

CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA.....	11
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 31 dicembre 2016.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	14
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	16
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 31 dicembre 2016.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	19
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel secondo semestre 2016	20
1.4.3 Procedure archiviate nel II semestre 2016.....	22
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	24
CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE.....	31
2.1 Cenni introduttivi.....	31
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	32
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	32
CAPITOLO III - AIUTI DI STATO.....	41
3.1 Cenni introduttivi.....	41
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	42
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE	43
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	43

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	49
Affari Esteri.....	59
Affari Interni.....	63
Agricoltura.....	73
Ambiente.....	77
Appalti.....	93
Comunicazioni.....	97
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	99
Energia.....	107
Fiscalità e Dogane.....	109
Giustizia.....	117
Lavoro e affari Sociali.....	119
Libera circolazione dei capitali.....	121
Libera circolazione delle merci.....	123
Libera circolazione delle persone.....	125
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	129
Pesca.....	133
Salute.....	135
Trasporti.....	141
Tutela dei Consumatori.....	147

PARTE III

SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Affari economici e finanziari.....	153
Ambiente.....	155
Appalti.....	161
Comunicazioni.....	177
Concorrenza e aiuti di Stato.....	179
Fiscalità e Dogane.....	183
Giustizia.....	191
Lavoro e politiche sociali.....	199
Libera circolazione delle merci.....	203
Libera circolazione delle persone.....	205
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	207
Proprietà intellettuale	211
Tutela del consumatore.....	217

PAGINA BIANCA